Biglietto di Cancelleria

Comunicazione Via E-Mail/Fax

TRIBUNALE DI ORISTANO
CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA
Tel. e fax 0783/792815
E-MAIL: < giuseppeefisio.furcas@giustizia.it >

R.G. 738/08 Lav.

ORDINANZA

Giudice Dr .ssa M.Della Casa

OGGETTO : DEPOSITO ORDINANZA PRONUNZIATA FUORI UDIENZA N. 83/08

CAUSA ex art. 28 L. 300/70

PROMOSSA da : F.L.C.G.I.L. di Oristano Rapp. da **avv. M.G.De Montis del Foro di** Oristano

CONTRO : Dirigente Scolastico 2°Circolo Didattico Dr.ssa Graziella Pireddu Rapp. da **avv. // Dr G.sanna del Foro di** // c/o MIUR OR

Il sottoscritto Cancelliere

COMUNICA ai sigg.

1) **Avv. Maria Gloria De Montis del Foro di** . **comunic. via e mail**
2) **Avv.** **del Foro di** Oristano **fax N.**
3) **Dr Giorgio Sanna ; c/o MIUR -Oristano Via carducci comunic. via e mail**

che il Giudice dr .ssa M. Della Casa in data **28/07/2008** , ha pronunciato, nel procedimento ex art. 28 L. 300/70 fra le parti sopra indicate, il seguente :

ORDINANZA

" **TRIBUNALE DI ORISTANO**

Sezione Lavoro – Previdenza

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano

letto il ricorso proposto ex art.28 l.n.300/1970 dalla F.L.C.G.I.L. Oristano in persona del dirigente Provinciale Anna Busi contro il Dirigente Scolastico 2° Circolo di Oristano –Dssa Pireddu Graziella;
letta la memoria di costituzione e risposta della convenuta;
esaminati gli atti e sentite le parti;
rilevato che la ricorrente denuncia che con nota del 13 11 2007 la F.L.C.G.I.L. Segreteria Provinciale di Oristano sollecitava l'avvio della contrattazione d'istituto ex art.7 CCNL 2006-2009 sulle tematiche previste dall'art.6, in materia di contrattazione precisando che i rappresentanti delle RSU Direzione Didattica di Oristano erano decaduti dal 1 settembre 2007, ma che la Dirigente Scolastica comunicava che non si era proceduto alla convocazione per la contrattazione di istituto in quanto" nel presente Circolo non è presente un soggetto fondamentale della delegazione trattante di parte sindacale" essendo decaduta la RSU;

premesso che in base al testo completo dell'accordo intepretativo del 13 febbraio 2001 qualora nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre che per le ragioni previste dall'art. 7, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998 anche per altri motivi che ne impediscano il funzionamento, dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione (ad esempio, quando per effetto delle dimissioni e dell'impossibilità di sostituzione dei candidati venga meno il numero legale per l'assunzione delle decisioni da parte della RSU stessa).

In tal caso occorre fare riferimento appunto a quanto stabilito nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che prevede:

a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima);

b) nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.

L'Aran si è ripetutamente pronunciata nel senso che si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopraccitate però nel solo periodo fissato per la rielezione delle RSU.

Ne consegue che la pretesa dell'odiena ricorrente di partecipare alla contrattazione di istituti con i componenti delle RSU scaduti in un periodo successivo ai 50 giorni previsti per la rielezione è infondata e nessun comportamento antisindacale è stato posto in essere dalla Dirigente Scolastica posto che era compito invece delle organizzazioni sindacali indire nuove elezioni nel termine citato..

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano rigetta il ricorso proposto ex art.28 l.n.300/1970 dalla F.L.C.G.I.L. Oristano in persona del dirigente Provinciale Anna Busi contro il Dirigente Scolastico 2° Circolo di Oristano –Dssa Pireddu Graziella;
Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1000,00 oltre Iva e Cpa "

Oristano, 28/07/2008

Il Cancelliere
E.Furcas

Avviso PRIVACY : qualora questo messaggio fosse da voi ricevuto per errore, vogliate cortesemente darcene notizia mediante il medesimo indirizzo E-mail e vogliate distruggere il messaggio ricevuto erroneamente. Quanto precede ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personale di cui al D.Lgs N. 196 del 2003.

Biglietto di Cancelleria

Comunicazione Via E-Mail/Fax

TRIBUNALE DI ORISTANO
CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA
Tel. e fax 0783/792815
E-MAIL: < giuseppecefisio.furcas@giustizia.it >

R.G. 819/08 Reclamo-Lav-

ORDINANZA

Giudice Dr S. Carboni

OGGETTO : RECLAMO

CAUSA RECLAMO

PROMOSSA da : F.L.C.G.I.L. di Oristano Rapp. da avv. M.G.De Montis del Foro di Oristano

CONTRO : Dirigente Scolastico 2°Circolo di OR - Dr.ssa G.Pireddu Rapp. da avv. ra Distrett. dello Stato - Avv. G.Tenaglia c/o avv. Ra Distrett.le dello nStato -CA

Il sottoscritto Cancelliere

COMUNICA al sigg.

1) Avv. Maria Gloria De Montis del Foro di Oristano comunic. via e mail
2) Avv. Giandomenico Tenaglia c/o Avv.ra Distrett.le dello Stato Fax.N. 070-40476290

che il Giudice dr S. Carboni parti sopra indicate, il seguente : in data 27/10/08- Dep. 31/10/2008 , ha pronunciato, nel procedimento per reclamo fra le

ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO

Il Tribunale di Oristano, composto dai seguenti magistrati:

dott. Carlo Angioni , Presidente

dott. Salvatore Carboni, Giudice Estensore

dott. Giorgio Murru, Giudice

In funzione di Giudice del Lavoro

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 16 SETTEMBRE 2008

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul RECLAMO presentato in data 8.8.2008 dalla F.L.C.G.I.L. di Oristano avverso l'ordinanza n. 63/2008 pronunciata in data 28.07.2008 dal Giudice del Lavoro di Oristano sul ricorso ex art. 700 CPC proposto dall'odierna reclamante contro la Direzione Didattica 2° circolo di Oristano, in persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Graziella Pireddu.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

31/10/2008-20551 A
DS(Cagliari)
CT 2557/2008
vv. TENAGLIA GIANDOMENICO

Ora Ricezione 31.Ott. 14:37

Con ricorso ex art. 700 CPC depositato in data 21.07.2008, la F.L.C.G.I.L. di Oristano, rappresentata e difesa come in atti, adiva il Giudice del Lavoro, lamentando ai sensi dell'art. 28 legge n. 300/1970 la condotta antisindacale della Direzione Didattica 2° circolo di Oristano, in persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Graziella Pireddu, la quale aveva omesso di avviare la contrattazione d'istituto sulle materie indicate nell'art. 6 CCNL 2006 - 2007.

Esponeva l'organizzazione ricorrente che l'omessa convocazione era stata giustificata dal Dirigente Scolastico con la decadenza della RSU e conseguente assenza di un soggetto fondamentale per la rappresentanza della parte sindacale in sede di contrattazione.

La ricorrente affermava che in base all'accordo di interpretazione autentica del 13.02.2001 l'art. 7 del CCNL 2006 – 2007 doveva essere inteso nel senso che in caso di decadenza delle RSU la contrattazione doveva instaurarsi *con le organizzazioni di categorie firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica*. L'omessa convocazione delle rappresentanze sindacali comportava una arbitraria e unilaterale determinazione, da parte del lavoro, delle materie indicate all'art. 6, attinenti all'organizzazione dell'attività didattica nel corso dell'anno scolastico.

La Direzione Didattica 2° circolo di Oristano, rappresentata dal Ministero della Pubblica Istruzione, resisteva nel giudizio cautelare, sostenendo che in base al menzionato accordo di interpretazione autentica del 13.02.2001 la contrattazione con le RSU scadute e le OO.SS. poteva avvenire soltanto nei cinquanta giorni successivi alla decadenza delle RSU (termine fissato per la loro rielezione); e che comunque non vi era alcuna arbitraria trattazione, da parte del Dirigente Scolastico, delle materie previste dall'art. 6 CCNL, atteso che le medesime continuavano ad essere regolate, per previsione espressa, dal contratto integrativo di istituto stipulato il 22.05.2007

Il procedimento cautelare di prime cure veniva istruito con produzioni documentali.

Con ordinanza n. 83/2008 del 28.07.2008 il Giudice del Lavoro rigettava il ricorso proposto.

Con il reclamo in esame la F.L.C.G.I.L. di Oristano chiedeva la revoca dell'ordinanza in questione, asserendo che il primo Giudice avesse errato nel ritenere impossibile l'avvio della contrattazione non con i componenti delle RSU scaduti, ma con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di prevenire abusi del datore di lavoro nella regolamentazione delle materie di cui all'art. 6 CCNL. Invocava precedenti verificatisi in altri istituti, e chiedeva in ogni caso la riforma del capo relativo alla condanna alle spese di lite.

Con memoria depositata in data 6.9.2008 il Ministero della Pubblica Istruzione interveniva *ad adiuvandum* nel giudizio di reclamo, chiedendo la conferma dell'ordinanza gravata, di cui ribadiva la fondatezza.

All'udienza del 16.09.2008 il Collegio, all'esito della discussione, tratteneva la causa a riserva sul reclamo proposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato, per i seguenti motivi.

L'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 prescrive le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali e enumera le materie oggetto di contrattazione collettiva.

Il successivo art. 7 designa i soggetti legittimati a condurre le trattative per il rinnovo contrattuale; in particolare, per la contrattazione relativa (come nel caso di specie) al singolo istituto, i soggetti designati dalla norma sono i seguenti:

III - livello di istituzione scolastica:

Per la parte pubblica:

-dal dirigente scolastico.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.

Il 13.02.2001 è stato stipulato un accordo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali (tra cui la CGIL) sull'interpretazione autentica dell' art. 1 comma 3 - parte seconda - dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie; l'accordo in oggetto consta di un unico articolo, il quale dispone:

1. Con riguardo all' art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell' art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rieletta entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.
2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.

Alla luce delle disposizioni richiamate si evidenzia che le rappresentanze sindacali legittimate a partecipare alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi sono le RSU e le OO.SS. firmatarie. Sia l'art. 7 del CCNL che il comma 2° dell'art. 1 dell'accordo richiedono infatti la contemporanea e congiunta presenza dei due soggetti, e nessuna disposizione conferisce legittimazione negoziale disgiunta all'uno o all'altro.

Ne consegue che in caso di decadenza delle RSU viene meno uno dei soggetti legittimati necessari alla partecipazione alle trattative, con conseguente impossibilità per le OO.SS. di partecipare, da sole, ai negoziati.

Tale è il tenore del contratto collettivo e della clausola di interpretazione autentica, e non è certo possibile disattendere l'uno o l'altro invocando prassi scorrette poste in essere da alcuni istituti scolastici, quali quelli indicati in sede di reclamo.

Ove infatti si fosse voluto conferire alle OO.SS. legittimazione al negoziati autonoma e indipendente dalla presenza di RSU in carica, o decadute da meno di cinquanta giorni, l'accordo di interpretazione autentica (la cui funzione è precisamente quella di prevenire dubbi interpretativi simili a quelli oggetto del presente giudizio) avrebbe dovuto prevederlo espressamente; al contrario, esso richiama a più riprese la presenza congiunta nelle trattative di entrambi i soggetti sindacali.

Ne consegue che la pretesa della reclamante in ordine alla possibilità per le OO.SS. di rappresentare autonomamente i lavoratori anche in assenza di RSU in carica, ovvero (come nella fattispecie) decadute da oltre cinquanta giorni è del tutto priva di fondamento. Tale soluzione è imposta dal tenore delle norme richiamate, a prescindere dal pur condivisibile parere dell'ARAN del 27.05.2004.

Il mancato avvio delle trattative e i pericoli paventati dalla reclamante non sono dunque da attribuirsi a comportamento antisindacale del Dirigente Scolastico, ma dalla colpevole inerzia del sindacato nel trascurare l'avvio delle procedure di rielezione delle RSU. Non si comprende come la reclamante lamenti l'antisindacalità di una condotta che è diretta conseguenza di proprie omissioni.

Per tali motivi il provvedimento gravato deve essere integralmente condiviso e confermato, anche in punto di condanna alle spese, che viene confermata anche in questa sede, non ravvisandosi motivi apprezzabili per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Oristano in composizione collegiale

- visto l'art. 669 *terdecies*, 4° comma, CPC, rigetta il reclamo proposto, e per l'effetto conferma l'ordinanza n. 83/2008 pronunciata in data 28.07.2008 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano;
- condanna il reclamante al pagamento delle spese della fase di reclamo, che liquida in euro 800, oltre rimborso spese generali 12,5%, come per legge.

Si comunichi, autorizzandosi ai sensi dell'art. 151 CPC l'uso del fax, ovvero della posta elettronica, per le parti che hanno espresso il consenso all'uso di tale mezzo di comunicazione, in ragione della celerità e dell'economicità degli strumenti in questione.

Oristano, addì 31 ottobre 2008 ore 09.58

Il Presidente
f.to Dott. Carlo Angioni

Il Giudice Estensore
F.to Dott. Salvatore Carboni

Depositato in cancelleria il 31/10/2008
Il Cancelliere
F.To E. Furcas

Oristano, 31/10/2008

Il Cancelliere
E.Furcas

Avviso PRIVACY: qualora questo messaggio fosse da voi ricevuto per errore, vogliate cortesemente darcene pronta mediante il medesimo indirizzo E-mail e vogliate distruggere il messaggio ricevuto erroneamente. Quanto precede ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali di cui al D.Lgs N. 196 del 2003.